DIS-COLL: indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

La [DIS-COLL](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/dis-coll/) è un’indennità economica di [disoccupazione](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/pratiche-di-disoccupazione/) mensile erogata a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono esclusi collaboratori titolari di [pensione](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/pratiche-pensioni-pubbliche-e-private/), partite iva, amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

La DIS-COLL è corrisposta ogni mese per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. La prestazione comunque è erogata per un periodo massimo di sei mesi e non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Il diritto alla Dis-Coll decade se si trova un nuovo impiego, anche autonomo.

### Art. 15 del [D.L. 4 marzo 2015, n. 22](http://www.naspi.info/) (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della [legge n. 183 del 2014](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14G00196/sg), in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e’ riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita’ di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e’ riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’[articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/04/000G0230/sg), e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta’ dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e’ rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si e’ verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, e’ pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL e’ pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non puo’ in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e’ corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta’ dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia’ dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo’ in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e’ presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
10. L’erogazione della DIS-COLL e’ condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche’ alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai [Servizi](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/) competenti ai sensi dell’[articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/04/000G0230/sg), e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’[articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14G00196/sg), sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e’ sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-27&atto.codiceRedazionale=097A0420&elenco30giorni=false), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/11/30/096G0635/sg), e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l’indennita’ riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attivita’ lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attivita’ il reddito annuo che prevede di trarne.
Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attivita’ lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL e’ ridotta di un importo pari all’ 80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’ attivita’ e la data in cui termina il periodo di godimento dell’ indennita’ o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente e’ ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e’ tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’ attivita’ lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’ autodichiarazione il lavoratore e’ tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’ attivita’ lavorativa autonoma o di impresa individuale.
13. I soggetti di cui all’[articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg) fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia’ previste per il finanziamento della tutela del [sostegno al reddito](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/pratiche-di-sostegno-al-reddito/) dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’[articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/01/28/09A00989/sg), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg) e all’[articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg), concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato [articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 9](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg)2 del 2012.
15. All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla [legge n. 183 del 2014](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14G00196/sg).